

N. R.G. ****/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **/2023**

tra

ATTORI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ****

CONVENUTI

Oggi **7 marzo 2024**, alle ore **10:45**, innanzi al dott. ****, sono comparsi:

Per le ricorrenti, l'avv. GANZERLI CINZIA e l'avv. NASO DOMENICO oggi sostituito dall'avv. Gherardini il quale fa presente che la permanenza in servizio risulta dallo stato matricolare prodotto dalla resistente.

Per le amministrazioni resistenti, la dott.ssa ****.

I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive istanze, deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 13,30.

Le parti dichiarano di rinunciare a comparire alla lettura della sentenza.

Il Giudice

dott. ****

Alle ore 13,30 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

dott. ****

N. R.G. *****/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ****

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *****/2023 promossa da:

**** (C.F. ****),

**** (C.F. ****),

**** (C.F. ****),

con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA (****) e dell'avv. NASO DOMENICO (****)

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. ****),

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE **** (C.F. ****),

con il patrocinio delle dott.sse **** (****), **** (****), **** (****)

RESISTENTI

OGGETTO: Carta elettronica docenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.10.2023 ****, ****, ****, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione.

Le ricorrenti hanno allegato di essere state e di essere attualmente dipendenti presso il ministero convenuto in virtù di una pluralità di contratto a termine presso istituti scolastici della provincia di Bologna. In particolare:

- ****, dall'a.s. 2021/22 al 23/24;
- ****, attualmente di ruolo, dall'a.s. 2018/19 al 22/23;
- ****, attualmente di ruolo, dall'a.s. 2020/21 al 21/22.

Le ricorrenti hanno lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato per gli anni scolastici indicati, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. *carta elettronica del docente*). Hanno allegato, in diritto, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. Hanno allegato, inoltre, la violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 oltre che dell'art. 14 CDFUE e della clausola 6 del citato accordo Quadro su diritto/dovere di formazione ed aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla docente **** relativo all'a.s. 2018/19, essendo la notifica del ricorso della causa in oggetto - avvenuta il 26.10.2023 - il primo atto interruttivo della prescrizione.

Ha eccepito, inoltre, la decadenza dei ricorrenti dal beneficio ai sensi dell'art. 6, comma 7 del DPCM 28.11.2016. per gli aa.ss. antecedente al 2021/22 (compreso).

Il processo, istruito con l'esame della documentazione prodotta dalle parti e acquisita al processo, è stato deciso con sentenza contestuale all'odierna udienza a seguito di discussione orale.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione resistente.

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 "*Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate*". Pertanto, le somme non spese entro l'a.s. di maturazione del beneficio, potranno essere spese entro la fine dell'anno scolastico successivo a quello di riconoscimento del beneficio.

Si osserva, tuttavia, che tale disposizione non può trovare applicazione al caso in esame. La decadenza dall'utilizzo del beneficio in oggetto presuppone - infatti - un suo effettivo e concreto

riconoscimento in capo al docente, il quale deve essere stato posto nella condizione di poterne usufruire. Ipotesi, evidentemente, non applicabile al caso de quo.

Passando al merito, si osserva che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di € 500, ai fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali". La norma citata, in particolare, ha previsto testualmente: *"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico..."*.

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire *«i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»*.

Il d.P.C.M. n. **** del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai *"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"*.

Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che *"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"*.

Dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche qualora non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.

Diversamente, nel caso in esame, non è contestato che le ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.

Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. **** del 25 settembre 2015 - che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali - privo di ragione

oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

Inoltre, stante il potenziale contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa *****/21 ha ritenuto che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”*. Sotto tale profilo, la Corte di Giustizia ha osservato che *“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili*

45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ****, ****, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in senso, sentenza del 20 giugno 2019, ****, ****/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva". Considerato, alla luce dell'orientamento della CGUE, il contrasto delle predette disposizioni normative con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, della normativa sopra trascritta, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, si tratta, come già puntualmente argomentato dal Consiglio di Stato con la già richiamata sentenza n. **** del 18.3.2022 "... di vedere se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria equindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della l. n. 107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria". Il Consiglio di Stato ha ritenuto di fornire un'interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Ritenuto che tale interpretazione conforme sia condivisibile anche a seguito dell'ordinanza della **** 2022, il giudicante richiama integralmente ai sensi dell'art. 118 d. att. c.p.c. la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato

in base alla quale “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007... Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E tra tali strumenti va ricompresa la Carta del docente, alla quale hanno diritto anche i docenti a tempo determinato (come la parte ricorrente), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che contempla i soli docenti di ruolo.

Tale interpretazione è stata recepita dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla questione a seguito di rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c.. In particolare, la suprema Corte, con la sentenza ****/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.

Ciò premesso, si osserva che tutti le ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico essendo titolari di contratti di supplenza (****) o immesse in ruolo (**** e ****).

Dalla documentazione prodotta dalle parti (stati matricolari e contratti di supplenza), emerge che le ricorrenti - per gli a.s. di cui alla domanda - sono state titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Pertanto, deve essere riconosciuto il bonus docenti alle ricorrenti per le annualità richieste, nei limiti dell'eccepita prescrizione.

Rilevata l'astratta titolarità del bonus docenti, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del beneficio relativo all'a.s. 2018/19 per la ricorrente ****.

La suprema Corte, con la citata sentenza, ha enunciato il pacifico principio in base al quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuando il *dies a quo* nel peculiare caso di specie. In particolare, ha specificato che *“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.*

*Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia ****, ****, punto 49).*

Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.

La corte, dunque, ha ancorato il decorso del termine di prescrizione non solo all'astratta titolarità della carta docente (come condizione necessaria) ma anche all'astratta possibilità di godimento del diritto da parte del docente che si estrinseca nella possibilità di registrarsi alla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 5 c. 3 DPCM 28.11.2016 *“A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.*

La ricorrente ****, nell'a.s. 2018/19, ha stipulato un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche in data 14.9.2019. Pertanto, ha maturato l'astratta titolarità del bonus docenti in pendenza del termine per la registrazione nella piattaforma telematica.

In atti non vi è prova di alcun atto interruttivo della prescrizione, neppure del ricorso notificato che - tuttavia - deve presumersi essere stato notificato, almeno, a far data dal 25.10.2023, data di

comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Pertanto, il bonus relativo all'a.s. 2018/19 deve ritenersi prescritto.

In conclusione, il ricorso viene accolto per le restanti annualità.

In considerazione della natura pecuniaria della prestazione - come statuito dalla Corte di legittimità - devono essere riconosciuti anche interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del d.m. 55/14 - valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia - con la maggiorazione per la pluralità di parti e vengono distratti in favore ****.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE,

nella persona del Giudice Unico, dott.ssa **, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così giudica:**

- Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per i seguenti anni scolastici:
 - ****, per gli aa.ss. 2021/22, 22/23, 23/24;
 - ****, dall'a.s. 2019/20 al 22/23;
 - ****; per gli a.s. 2020/21 e 21/22;
- Condanna il Ministero dell'istruzione al riconoscimento ai ricorrenti, quale contributo alla formazione tramite carta elettronica docenti, dei seguenti importi:
 - di € 1.500,00 a favore di ****, per gli aa.ss. 2021/22, 22/23, 23/24;
 - di € 2.000,00 a favore di ****, per gli aa.ss. dal 2019/20 al 22/23;
 - di € 1.000,00 a favore di ****; per gli a.s. 2020/21 e 21/22;oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione alla rifusione delle spese del processo che liquida in € **** per compensi, oltre spese forfetarie *ex lege*, Cpa e Iva, da distrarsi ai procuratori antistatari.

Bologna, 7.3.2024

Il Giudice

dott.ssa ****